



TRIBUNALE DI SALERNO
- SEZIONE LAVORO -

Procedimento R.G.N.10742/2011

IL GIUDICE

Letto il ricorso e sciogliendo la riserva che precede, osserva

in fatto:

con ricorso ex art. 700 c.p.c. , depositato in data 12 dicembre 2011 , ~~.....~~ , premesso di essere insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di avere tutti conseguito idonea specializzazione SSIS - SICSIS o assimilata (laurea in Scienze della Formazione , Didattica della Musica o COBASLID) ; di aver fatto istanza di aggiornamento della graduatoria per il triennio 2011- 2014 riscontrando che non sarebbero stati loro attribuiti n. 6 punti aggiuntivi spettanti per la menzionata frequenza e rilevando che l'Ufficio Scolastico si era determinato a non riconoscere tale punteggio agli insegnanti non destinatari di sentenze favorevoli; evidenziavano la illegittimità delle determinazioni adottate dall'Amministrazione e, quanto al periculum , deducevano l'urgenza del riconoscimento del diritto nella prospettiva di una più favorevole collocazione nelle graduatorie e di una maggiore possibilità di immissione in ruolo o di incarichi di supplenza . Chiedevano pertanto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno , previa disapplicazione della tabella 2 allegata al D.M: n. 42 dell'8.4.2009 e dei provvedimenti dirigenziali provinciali , adottasse gli opportuni provvedimenti d'urgenza volti al riconoscimento di n.6 punti aggiuntivi con conseguente rettifica della graduatoria . Resisteva l'Amministrazione convenuta la quale , nel chiedere il rigetto del ricorso , deduceva che con il D.M. n. 42/2009 e con il D.M. n.44/2011 si era inteso riportare una sostanziale equiparazione tra i docenti abilitati SSIS e quelli in possesso di diversa abilitazione , atteso il diverso percorso formativo .

All'esito della discussione orale il giudice si riservava di decidere.

In Diritto :

... oggetto della impugnativa e la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m. n. 42/2009, nella parte in cui al punto A.5, stabilisce che per "le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6".

... ricorrenti, nella qualità di titolari di una o più abilitazioni per distinte classi di concorso, conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o COBASLID) e di iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n.297/1994, contestano il punteggio aggiuntivo di 6 punti riconosciuto dalla precitata tabella di abilitazione dei titoli ai possessori di abilitazioni diverse da quello da loro conseguita. Affermano che con l'impugnata tabella di valutazione, attribuendosi alle abilitazioni o titoli abilitanti diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così equiparando di fatto i titoli in questione, si sarebbe annullato il valore aggiunto che la legge aveva riconosciuto all'abilitazione SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi all'insegnamento. Saggiungono che i 30 punti aggiuntivi, attribuiti ai diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 1-ter della legge n. 306/2000, dell'art. 3 d.m. 24 novembre 1998, nonché dall'art. 8 del d.l.m. n. 268/2001, sono determinati in 24 punti per il biennio del corso (pari al punteggio che avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento) e in 6 punti per il titolo abilitante, e che proprio nell'attribuzione di detto ultimo punteggio si concreterebbe il vantaggio per gli specializzati SSIS in ragione della frequenza del corso biennale e del superamento del relativo esame.

La doglianza, a parere del giudice, è fondata e merita e pertanto accoglimento.

Preliminarmente va delineato il quadro normativo in tema di formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

L'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), ha previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi SIS ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

I successivi decreti ministeriali del 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria) e del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento

DE MARINIS
TUCCIO GIUSEPPE
VIA OLIVIERO 17
80021 BUCCINO SA

alle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica) hanno fissato i criteri generali informativi delle scuole SIS ed hanno adottato misure transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Inoltre, l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000/2001), convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha stabilito che l'esame di Stato svolto al termine del corso SIS ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); mentre l'articolo 8 del decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali), ha disciplinato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (30 punti) al candidato abilitato presso le scuole SIS. Sulla legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle S.S.I.S. si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa (vedi in particolare T.A.R. Lazio , III , 28.5.2002 n. 4730; n. 5119/2002 , 5121/2002 , 7140/2004 , 552/2006 , nonché CdS , VI n. 495/2003)) rilevando , con argomentazioni senz'altro condivisibili , che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso , non corretta da benefici retributivi , né da borse di studio , e nella sua esclusività incompatibile – come rilevato da altre pronunce del TAR e del Consiglio di Stato – con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto .

Si è affermato che l'istituzione e la valorizzazione dei corsi SSIS si inserisce nella tendenza assunta dall'ordinamento giuridico nazionale , per rispondere ad esigenze comunitarie , di una generale riqualificazione delle professioni e dell'servizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere , che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche (sent. n. 4731/2002) ; il particolare apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria (sent. n. 9255/2006) ; l'attribuzione di un bonus di punteggio , al diploma SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi non determina alcuna disparità di trattamento , ai fini dell'accesso al posto di lavoro , tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi , trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è predicabile una necessaria parità di

trattamento, con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione delle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto (sent. n. 8499/2003).

Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi, e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.

Mancano invece le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S. riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative sopra indicate.

È evidente, pertanto, che l'attribuzione di punti 6 anche agli aspiranti in possesso di diverse abilitazioni vanifica il vantaggio che la normativa sopra richiamata ha inteso riconoscere ai soli abilitati specializzati SSIS.

Certo, esaminando le graduatorie prodotte in atti dai ricorrenti, non può sfuggire che il punteggio aggiuntivo di 6 punti è in gran parte dei casi quello attribuito agli stessi diplomati SSIS per le abilitazioni all'insegnamento di discipline comprese nello stesso ambito disciplinare.

Il d.interm. n. 354 del 1998 stabilisce, infatti, che i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nello stesso ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'ambito stesso.

Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale della scuola del MURST, peraltro, stabiliscono che il punteggio aggiuntivo spetta per una sola delle abilitazioni conseguite a scelta dell'interessato, e, dello stesso tenore, è il disposto della lett. A.4) della relativa tabella (all.2), per la quale "nell'ipotesi di abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato".

Tale precisazione si impone perché, esaminando la determina del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ambito territoriale per la Provincia di Salerno, emessa a seguito delle pronunce giurisprudenziali rese in favore di altri insegnanti, sembrerebbe riconosciuto in favore degli stessi un ulteriore punteggio aggiuntivo di 6 punti anche con riferimento alle ulteriori abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un

unico corso di specializzazione, punteggio aggiuntivo che, invece, certamente non spetta, dovendo trattarsi dette abilitazioni alla stregua delle abilitazioni conseguite al di fuori dei corsi SSIS.

I ricorrenti, pertanto, avranno diritto ad un ulteriore punteggio aggiuntivo di 6 punti per una sola abilitazione.

Allo stato, infatti, ed in attesa di un auspicabile intervento legislativo sul punto, poiché manca il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri abilitati che si sono visti assegnare i 6 punti oggetto di contestazione, è evidente che non è possibile sottrarre agli stessi il suddetto punteggio, sicché, per mantenere il vantaggio attribuito per legge agli abilitati SSIS, occorrerà riconoscere a questi un ulteriore punteggio aggiuntivo pari a 6 punti.

Quanto al periculum in mora è palese che in ipotesi di mancato aggiornamento delle graduatorie i ricorrenti potranno subire un danno ai fini del conferimento dei prossimi incarichi e della progressione in carriera.

In ordine alle spese appare equa la compensazione.

La mancata attribuzione ai ricorrenti dei punti aggiuntivi oggetto di causa, infatti, è scaturita dall'obbligo dell'Amministrazione convenuta di rispettare il divieto di estensione del giudicato.

La P.A., infatti, non può applicare d'ufficio le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive nei confronti di soggetti diversi dalle parti in causa, anche quando si tratta di questioni di diritto o di annullamento di atti amministrativi, come nel caso di specie.

Il divieto, introdotto dall'art.22, co.34, legge n. 724/94 (" Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego "), è stato ripetutamente ribadito e prorogato dalle leggi successive (art. 1, co.45, legge n. 549/95 triennio 1996- 1998; art. 24 legge n. 144/99 triennio 1999-2001; art. 23, comma 3, legge 448/01 triennio 2002-2004; art. 1, comma 132, legge 311/04 triennio 2005-2007; art. 25 D.L. n.248/2007, conv. in legge n. 31/08, anno 2008; art. 41, co.6, D.L. n.207/08, conv. in legge n. 14/09, dal 2009 in poi) e trova giustificazione nella regola generale stabilita dall'art. 2909 cod.civ., nonché in evidenti esigenze di carattere finanziario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cautelare e, per l'effetto, previa disapplicazione della tabella 2 allegata al D.M. n.42/09 e dei provvedimenti dirigenziali di approvazione delle graduatorie provinciali cd. ad esaurimento del personale docente, accerta e dichiara il diritto dei

ricorrenti ad ottenere n.6 punti aggiuntivi - per la causale di cui in narrativa - con
conseguente rettifica delle dette graduatorie ;
compensa le spese .
Salerno 6 febbraio 2012

Al

Il Giudice
~~Al~~

TELE...
Deposito in Cancelleria
del 06 FEB. 2012
CANCELLERIA (85)
Amministratore
Al

Il presente è un copia conforme all'originale
del 07 FEB *loru*
Il Cancelliere (85)
Amministratore
Al